

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16456/65.11.2021 del 08 luglio 2021

/Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato dei Beni Culturali e della
Identità Siciliana
Ufficio di Gabinetto
(rif. nota 2 luglio 2021 n. 4593/Gab.)

PALERMO

Oggetto: Procedura di autentica firme referendum.

1. Con la nota specificata in indirizzo, codesto Assessorato chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio *“in merito alla possibilità che questo Assessore possa autenticare le firme degli elettori apposte a supporto della proposizione di un quesito referendario.”*.
2. In ordine al quesito formulato, non può non sottolinearsi l'assoluta genericità dello stesso, stante che codesto Richiedente non fa alcun cenno né alla natura del referendum rispetto al quale

*Pos. coll. e coord. n. 3
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074949- e.mail francesca.marceno@regione.sicilia.it*

occorre porre in essere l'attività di autenticazione delle firme, né ad alcuna norma di legge in materia relativamente alla quale si renda necessaria la formulazione di un quesito interpretativo.

A tal proposito, appare opportuno rammentare che questo Ufficio è competente istituzionalmente ad esprimere avviso, giusta articolo 7 D. Lgs. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, su questioni aventi carattere generale e astratto, riguardanti esclusivamente l'interpretazione e/o applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare). Tuttavia, ad ausilio delle consequenziali scelte di competenza di codesto Richiedente, si formulano le seguenti brevi considerazioni di ordine generale, con l'auspicio di poter soddisfare la richiesta di cui sopra.

In linea generale l'autenticazione di una firma consiste nella dichiarazione di un pubblico ufficiale, attestante l'avvenuta apposizione in sua presenza di una firma proveniente da una persona previamente identificata. Essa è, dunque, un atto pubblico (propriamente una certificazione di autenticità), di natura dichiarativa ed assistita da un'efficacia del tutto peculiare, nota come “certezza legale privilegiata” (art. 2700 c.c.). In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con decisione Sez. V, del 16 febbraio 2011, n. 999.

Peraltro, il predetto Organo giurisdizionale ha affermato che la funzione “notarile” propria della autenticazione delle firme non fa, del pubblico ufficiale autorizzato ad esercitarla, una figura pubblica, in tutto equiparabile al notaio; ciò sarebbe evincibile dalla disposizione contenuta nell'art. 14 della L. n. 53/1990 che, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni ai soggetti ivi indicati, precisa che tale funzione è limitata ai soli casi che non siano riservati alla competenza esclusiva dei notai (C.d.S., Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5745).

L'istituto del referendum, nella Regione siciliana, per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale trova disciplina nella L.R. 10 febbraio 2004, n. 1, recante: *“Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali”*.

Tale normativa prescrive, all'art. 6, che l'elettore apponga in calce al quesito referendario, la propria firma, indicando nome, cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, pena, in caso di assenza di dette indicazioni, la sanzione della nullità della firma. Le firme medesime, a pena di nullità, devono essere autenticate e, secondo la disposizione puntuale contenuta nella citata norma, competenti per l'autenticazione sono:

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni ;

b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale (art. 6, comma 2, L.R. cit.).

La legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: *“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*, prevede, al comma 1, dell'articolo 14, nella sua attuale formulazione, che siano abilitati a tale funzione: *“ i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”*.

La soprariportata disposizione ha ampliato, per finalità di agevolazione del relativo procedimento, il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, ma non contiene nella sua elencazione tassativa la previsione degli assessori regionali tra i soggetti abilitati a svolgere la funzione di autenticazione.

La medesima risposta negativa al quesito posto deve darsi anche qualora si tratti di quesito afferente referendum previsto dalla Costituzione (referendum costituzionale, abrogativo, per la modificazione territoriale delle Regioni). Difatti, neanche il comma 3 dell'articolo 8 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 – costituente, questa, la disciplina puntuale del procedimento referendario - non prevede, tra i soggetti abilitati ad autenticare le firme degli elettori apposte in calce alla richiesta di referendum, gli assessori regionali. Esso prescrive, infatti, che: *“Le firme stesse devono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente.”*.

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

* * * * *

A' termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Il Dirigente
(*Francesca Marcenò*)

F.to L'AVVOCATO GENERALE
(*Bologna*)